



## “NEWSLETTER EDIZIONE SPECIALE COVID – 19” DECRETO LEGGE “RILANCIO”: “BONUS VACANZE”

L'Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di **tax credit vacanze** di cui all'art. 176 del decreto-legge n. 34 del 2020 (“Decreto Rilancio”). **Di seguito una sintesi.**

<b>Modalità di accesso all'agevolazione</b>	<p>La richiesta di accesso all'agevolazione potrà essere effettuata, <b>a decorrere dal 1° luglio 2020</b>, da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla norma (reddito ISEE non superiore a 40.000 euro), mediante l'App IO, accessibile con identità SPID o Carta di identità elettronica.</p> <p>In caso di esito positivo della verifica circa la sussistenza della condizione reddituale richiesta, l'Agenzia delle Entrate confermerà al richiedente, per il tramite della medesima applicazione, il riconoscimento dell'agevolazione, comunicando un codice univoco ed un QR-code (da presentare presso la struttura turistico ricettiva fornitrice del servizio), nonché l'importo massimo dell'agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.</p>
<b>Fruizione dello sconto</b>	<p>Lo sconto sarà utilizzabile <b>nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020</b> per il pagamento dei servizi offerti, in ambito nazionale, <b>dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed&amp;breakfast</b> in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.</p> <p><b>Lo sconto fruibile sarà pari all'80%</b> del valore massimo dell'agevolazione attribuita oppure all'80% del corrispettivo dovuto, se quest'ultimo è inferiore all'importo massimo dell'agevolazione attribuita.</p> <p><b>Il restante 20%</b> del valore massimo dell'agevolazione attribuita (o del corrispettivo dovuto, se inferiore) potrà essere detratto dall'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale. Tale importo verrà utilizzato anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata. L'eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda non potrà essere riportata a credito per gli anni d'imposta successivi, né richiesta a rimborso.</p> <p><b>Lo sconto e la detrazione saranno utilizzabili dal componente del nucleo familiare, anche diverso dal richiedente il riconoscimento del credito</b>, che risulta intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore (imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&amp;breakfast).</p>

	<p>Al momento del pagamento dell'importo dovuto, presso la struttura turistico ricettiva, il componente del nucleo familiare comunicherà al fornitore il codice univoco, o esibirà il QR-code. Al fine di poter procedere all'applicazione dello sconto, il fornitore acquisirà il codice univoco (o il QR-code) e lo inserirà, unitamente al codice fiscale dell'intestatario della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, accessibile mediante l'identità SPID, le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, la Carta Nazionale dei Servizi. Con la stessa procedura web il fornitore dichiarerà di essere un'impresa turistico ricettiva, un agriturismo o un <i>bed&amp;breakfast</i> in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Attraverso la procedura web, il fornitore verificherà lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica, il fornitore confermerà, a sistema, l'applicazione dello sconto. <b>Il richiedente sarà informato</b> dall'App IO, con apposito messaggio, <b>dell'avvenuta fruizione dello sconto</b> e della data di utilizzo. Le medesime informazioni saranno rese disponibili in consultazione all'interno di un'apposita sezione del cassetto fiscale del soggetto che ha utilizzato lo sconto.</p>
<p><b>Recupero dello sconto effettuato da parte del fornitore</b></p>	<p>A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto da parte del fornitore all'interno della suddetta procedura web, lo stesso potrà <b>recuperare lo sconto effettuato mediante un credito d'imposta</b> di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione. In alternativa all'utilizzo in compensazione, sempre a decorrere dal suddetto giorno successivo, il <b>credito d'imposta potrà essere ceduto</b>, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, accessibile mediante l'identità SPID, le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p>

Si evidenzia che la richiesta del bonus non può essere delegata a soggetti terzi estranei al nucleo familiare e che, parimenti, le funzionalità messe a disposizione nell'apposita area del sito dell'Agenzia, saranno accessibili esclusivamente dall'operatore economico fornitore del servizio (imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B) senza possibilità di delegare alcun intermediario.

## Primi quesiti, in attesa degli ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate

### **La struttura ricettiva è obbligata ad accettare il tax credit?**

No, la struttura ricettiva ha la facoltà di non accettare il tax credit quale forma di pagamento del soggiorno.

### **È ammesso applicare una percentuale di sconto diversa dall'80% del credito?**

Non è consentito alla struttura ricettiva scontare il corrispettivo con percentuali diverse dall'80% (inferiori o superiori).

### **Come può essere recuperato dall'impresa lo sconto applicato al cliente?**

Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Dal 1° luglio sarà disponibile la piattaforma per la cessione del credito d'imposta. Il fornitore del servizio turistico inserirà nell'area dedicata il credito che intende cedere. I cessionari entreranno nella piattaforma con le proprie credenziali e accetteranno la cessione del credito. Dopo di che il rapporto privatistico è tra il cessionario e il fornitore del servizio turistico. Il cessionario del credito non ha un obbligo di accettare il credito in cessione.

### **È istituito il codice tributo per la compensazione del credito d'imposta?**

L'Agenzia con la Risoluzione 33/2020 ha istituito il codice tributo "6915" denominato "BONUS VACANZE" - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

### **Cosa succede se l'impresa non ha debiti d'imposta da compensare?**

Qualora il titolare della struttura ricettiva non abbia capienza di debito può utilizzare in compensazione il credito d'imposta anche negli anni successivi poiché non ci sono limiti temporali all'utilizzo.

### **Se si prenota con tour operator o agenzie di viaggi?**

È possibile fruire del tax credit vacanze anche nel caso in cui la prenotazione presso la struttura ricettiva sia effettuata attraverso un tour operator o un'agenzia di viaggi a condizione che il pagamento venga effettuato dal titolare del bonus alla struttura ricettiva.